SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93/L

LEGGE 18 marzo 2008, n. **73.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Riga il 21 maggio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Roma il 9 dicembre 2004.

08G0096

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 gennaio 2008.

Criteri per l'iscrizione di varietà di patata al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

DECRETO 25 gennaio 2008.

Criteri per l'iscrizione di varietà di foraggiere al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

08A01956 - 08A01957

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2008.

Dichiarazione di «Monumento nazionale» dell'antica area di San Pietro Infine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in relazione ai beni culturali»;

Considerata l'opportunità che l'antica area del paese di San Pietro Infine (Caserta) - teatro, nel 1943, di una devastazione senza precedenti, esempio vivente e macroscopico dell'ultimo conflitto, testimonianza di memoria viva che con la sua rilevanza simbolica e culturale può essere offerta alle nuove generazioni in quanto luogo di memoria, museo all'aperto delle numerose vittime del dramma della seconda guerra mondiale sia dichiarata «Monumento nazionale»;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra detto, di dichiarare il predetto luogo «Monumento nazionale»;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

L'antica area di San Pietro Infine, in provincia di Caserta è dichiarata Monumento nazionale.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

RUTELLI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

08A02449

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO 3 marzo 2008.

Ripartizione prevista dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007 delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

Visto in particolare, l'art. 6, comma 7, del succitato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con cui sono stati definiti i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo, registrato alla Corte dei conti al registro n. 2, foglio n. 23, in data 8 febbraio 2008;

Considerato che il citato art. 6, comma 7, vincola l'utilizzo del Fondo al finanziamento di progetti volti allo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

Ritenuta l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;

Attesa la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722 del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale è stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;

Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707 dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale di cui agli allegati, al presente decreto, 1 e 2;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, l'ambito territoriale cui sono destinate le risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» (in seguito Fondo) è costituito dai territori dei comuni di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'appartenenza dei comuni di cui al comma 1 ad una delle tre macroaree previste dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 è definita secondo quanto contemplato dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ripartizione risorse disponibili

1. Per l'anno 2007 lo stanziamento del Fondo ammonta a 25 milioni di euro, così come definito dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

2. In applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, a ciascuna macroarea è attribuita la quota di risorse sotto indicata:

a) macroarea confinante con la regione Valle d'Aosta: 5,500 milioni di euro;

b) macroarea confinante con la regione Trentino Alto Adige: 11,875 milioni di euro;

c) macroarea confinante con la regione Friuli Venezia Giulia: 7,625 milioni di euro.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Le risorse sono assegnate per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti ricompresi nell'ambito territoriale di cui all'art. 1.

2. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:

a) i comuni di cui all'allegato A1;

b) aggregazioni temporanee tra comuni confinanti appartenenti ad una stessa macroarea;

c) aggregazioni temporanee tra comuni confinanti compresi nella stessa macroarea cui accedano comuni ad essi contigui territorialmente, purché il numero di questi ultimi non superi il 30% del totale dei comuni che costituiscono tale aggregazione.

3. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune confinante «capo-fila» (attraverso deliberazione del consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro).

4. I comuni che presentano richieste di finanziamento non possono presentare più di un progetto singolarmente ed aderire a più di un'aggregazione temporanea.

Art. 4.

Monitoraggio dei progetti e revoca dei finanziamenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007, il Dipartimento per gli affari regionali, può stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attività di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonché quelle di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti.

2. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente di cui all'art. 4, comma 2, lettera *g)*, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.

3. Restano ferme le procedure di revoca di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari regionali sono definite le procedure relative alle modalità di presentazione dei progetti, alla valutazione, comprensiva della definizione dei punteggi da assegnare ai singoli parametri individuati dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, e al finanziamento dei progetti, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2008

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

ALLEGATO 1

Comuni confinanti con Regioni a stat

“FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PRO
SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REG

Comuni	Codice IS	Provincia	Regione
Alagna Valsesia	2002	Vercelli	Piem
Andorno Micca	96002	Biella	Piem
Annone Veneto	27001	Venezia	Ve
Arsiè	25004	Belluno	Veneto
Asiago	24009	Vicenza	Veneto
Auronzo di Cadore	25005	Belluno	V
Bagolino	17010	Brescia	Lombar
Biella	96004	Biella	Piemonte
Bormio	14009	Sondrio	Lombard
Bosco Chiesanuova	23011	Verona	V
Breno	17028	Brescia	Lombard
Brentino Belluno	23013	Verona	Ve
Callabiana	96008	Biella	Piemon
Canale d'Agordo	25023	Belluno	Ve
Carema	1057	Torino	Piemonte
Castellavazzo	25009	Belluno	Ven
Ceresole Reale	1073	Torino	Piem
Cesiomaggiore	25011	Belluno	Ver
Ceto	17050	Brescia	Lombardi
Cevo	17051	Brescia	Lombardi
Chies d'Alpago	25012	Belluno	Ver
Cinto Caomaggiore	27009	Venezia	V
Cismon del Grappa	24031	Vicenza	V
Comelico Superiore	25015	Belluno	V
Cordignano	26022	Treviso	Vene
Cortina d'Ampezzo	25016	Belluno	V
Crespadoro	24037	Vicenza	Vene
Dolcè	23031	Verona	Veneto
Domegge di Cadore	25018	Belluno	V
Enego	24039	Vicenza	Veneto
Erbezzo	23033	Verona	Veneto
Falcade	25019	Belluno	Veneto
Feltre	25021	Belluno	Veneto
Ferrara di Monte Baldo	23034	Verona	
Fossalta di Portogruaro	27016	Venezia	
Fregona	26030	Treviso	Veneto
Gaiarine	26031	Treviso	Veneto
Gorgo al Monticano	26034	Treviso	V
Gosaldo	25025	Belluno	Veneto
Graglia	96028	Biella	Piemonte
Gruaro	27018	Venezia	Veneto
Idro	17082	Brescia	Lombardia
Laghi	24049	Vicenza	Veneto
Lamon	25026	Belluno	Veneto
Lastebasse	24050	Vicenza	Vene
Limone sul Garda	17089	Brescia	Lor

Livinallongo del Col di Lana	25030	Belluno	
Locana	1134	Torino	Piem
Longarone	25031	Belluno	Ve
Lorenzago di Cadore	25032	Belluno	
Magasa	17098	Brescia	Lom
Malcesine	23045	Verona	Ve
Mansuè	26037	Treviso	Ver
Meduna di Livenza	26041	Treviso	
Noasca	1165	Torino	Piem
Ospitale di Cadore	25035	Belluno	
Pedemonte	24076	Vicenza	V
Perarolo di Cadore	25037	Belluno	
Piedicavallo	96044	Biella	Pie
Pieve d'Alpago	25038	Belluno	
Pieve di Cadore	25039	Belluno	
Pollone	96046	Biella	Piem
Ponte di Legno	17148	Brescia	L
Portobuffolè	26060	Treviso	V
Posina	24080	Vicenza	Ven
Pramaggiore	27030	Venezia	V
Quincinetto	1210	Torino	Pie
Rassa	2110	Vercelli	Piem
Recoaro Terme	24084	Vicenza	
Riva Valdobbia	2114	Vercelli	P
Rocca Pietore	25044	Belluno	
Ronco Canavese	1224	Torino	I
Rotzo	24089	Vicenza	Ven
Sagliano Micca	96056	Biella	P
San Michele al Tagliamento	27034	Venezia	
Sant'Anna d'Alfaedo	23078	Verona	
Santo Stefano di Cadore	25050	Belluno	
Sappada	25052	Belluno	Ve
Sarmede	26078	Treviso	Ve
Saviore dell'Adamello	17175	Brescia	
Selva di Progno	23080	Verona	
Settimo Vittone	1266	Torino	P
Sordevolo	96063	Biella	Pier
Soverzene	25057	Belluno	Ve
Sovramonte	25058	Belluno	V
Taibon Agordino	25059	Belluno	
Tambre	25060	Belluno	Ven
Teglio Veneto	27040	Venezia	
Trausella	1277	Torino	Piem
Traversella	1278	Torino	Pie
Tremosine	17189	Brescia	Lor
Valdastico	24112	Vicenza	V
Valfurva	14073	Sondrio	Lom
Valli del Pasubio	24113	Vicenza	
Valprato Soana	1288	Torino	P
Valvestino	17194	Brescia	Lor
Vico Canavese	1297	Torino	P
Vigo di Cadore	25065	Belluno	
Voltago Agordino	25067	Belluno	
Totale comuni confinanti		**99**	

ALLEGATO 2

Comuni classificati per macro area di riferimento

"FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PRO
SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REG

Regione c	Codice	Comuni
Friuli-Venezia Giulia	27001	Annone Veneto
	25009	Castellavazzo
	25012	Chies d'Alpago
	27009	Cinto Caomaggiore
	26022	Cordignano
	25018	Domegge di Cadore
	27016	Fossalta di Portogruaro
	26030	Fregona
	26031	Gaiarine
	26034	Gorgo al Monticano
	27018	Gruaro
	25031	Longarone
	25032	Lorenzago di Cadore
	26037	Mansuè
	26041	Meduna di Livenza
	25035	Ospitale di Cadore
	25037	Perarolo di Cadore
	25038	Pieve d'Alpago
	25039	Pieve di Cadore
	26060	Portobuffolè
	27030	Pramaggiore
	27034	San Michele al Tagliamento
	25050	Santo Stefano di Cadore
	25052	Sappada
	26078	Sarmede
	25057	Soverzene
	25060	Tambre
	27040	Teglio Veneto
	25065	Vigo di Cadore
Trentino-Alto Adige	25004	Arsiè
	24009	Asiago
	25005	Auronzo di Cadore
	17010	Bagolino
	14009	Bormio
	23011	Bosco Chiesanuova
	17028	Breno
	23013	Brentino Belluno
	25023	Canale d'Agordo
	25011	Cesiomaggiore
	17050	Ceto
	17051	Cevo
	24031	Cismon del Grappa
	25015	Comelico Superiore
	25016	Cortina d'Ampezzo
	24037	Crespadoro
	23031	Dolcè
	24039	Enego
	23033	Erbezzo
	25019	Falcade
	25021	Feltre
	23034	Ferrara di Monte Baldo

Regione confinante	Codice	Comuni
	25025	Gosaldo
	17082	Idro
	24049	Laghi
	25026	Lamon
	24050	Lastebasse
	17089	Limone sul Garda
	25030	Livinallongo del Col di Lana
	17098	Magasa
	23045	Malcesine
	24076	Pedemonte
	17148	Ponte di Legno
	24080	Posina
	24084	Recoaro Terme
	25044	Rocca Pietore
	24089	Rotzo
	23078	Sant'Anna d'Alfaedo
	17175	Saviore dell'Adamello
	23080	Selva di Progno
	25058	Sovramonte
	25059	Taibon Agordino
	17189	Tremosine
	24112	Valdastico
	14073	Valfurva
	24113	Valli del Pasubio
	17194	Valvestino
	25067	Voltago Agordino
Valle d'Aosta	2002	Alagna Valsesia
	96002	Andorno Micca
	96004	Biella
	96008	Callabiana
	1057	Carema
	1073	Ceresole Reale
	96028	Graglia
	1134	Locana
	1165	Noasca
	96044	Piedicavallo
	96046	Pollone
	1210	Quincinetto
	2110	Rassa
	2114	Riva Valdobbia
	1224	Ronco Canavese
	96056	Sagliano Micca
	1266	Settimo Vittone
	96063	Sordevolo
	1277	Trausella
	1278	Traversella
	1288	Valprato Soana
	1297	Vico Canavese
Totale comuni confinanti		99

08A02417

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 marzo 2008.

Calendario delle festività religiose ebraiche, per il 2009.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2009, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

8, 9, 10, 15 e 16 aprile	Pesach (Pasqua);
29 e 30 maggio	Shavuoth (Pentecoste);
30 luglio	Digiuno del 9 di Av;
18 e 19 settembre	Rosh Ha Shanà (Capodanno);
27 e 28 settembre	Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);
3, 4, 9 e 10 ottobre	Succoth (Festa delle Capanne);
11 ottobre	Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il Ministro: AMATO

08A02374

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2008.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 7 marzo 2008, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150, con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, n. 112130, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398», in particolare l'art. 6;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007 del Direttore generale del Tesoro, con la quale il dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 25720 del 3 marzo 2008 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 7 marzo 2008 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150;

Vista la nota n. 28039 del 7 marzo 2008 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 7 marzo 2008 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 12 marzo 2008 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto che per l'importo di nominali euro 6.070.000,00 dei C.C.T. 1/6/2003-2010 (IT0003497150) un operatore ha regolato in fail il 13 marzo 2008;

Vista la nota n. 340883 del 20 marzo 2008, con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,75% 1-8-2002/1-2-2013 cod. IT0003357982 per l'importo nominale di euro 173.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,466 sono stati riacquistati BTP 5% 1.5.2008 cod. IT0001224309 per nominali euro 178.774.000,00 al prezzo di euro 100,120.

A fronte dell'emissione di BTP 4,75% 1-8-2002/1-2-2013 cod. IT0003357982 per l'importo nominale di euro 57.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,449 sono stati riacquistati BTP 2,50% 15.6.2008 cod. IT0003877708 per nominali euro 59.194.000,00 al prezzo di euro 99,610.

A fronte dell'emissione di BTP 4,75% 1-8-2002/1-2-2013 cod. IT0003357982 per l'importo nominale di euro 76.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,464 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.7.2009 cod. IT0003219711 per nominali euro 78.539.000,00 al prezzo di euro 100,115.

A fronte dell'emissione di BTP 4,75% 1-8-2002/1-2-2013 cod. IT0003357982 per l'importo nominale di uro 125.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,460 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.10.2009 cod. IT0003384903 per nominali euro 129.191.000,00 al prezzo di euro 100,100.

A fronte dell'emissione di BTP 4,75% 1-8-2002/-1-2-2013 cod. IT0003357982 per l'importo nominale di euro 434.500.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,493 sono stati riacquistati CCT T.V. 1.6.2010 cod. IT0003497150 per nominali euro 449.522.000,00 al prezzo di euro 100,030.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 7 marzo 2008, è la seguente:

	Importo in circolazione —
Titolo emesso:	
BTP 4,75% 01.08.2002/01.02.2013 (IT0003357982)	18.808.500.000,00
Titoli riacquistati:	
BTP 5% 01.05.1998/2008 (IT0001224309)	21.994.860.830,63
BTP 2,50% 15.06.2005/2008 (IT0003877708)	17.486.117.000,00
CCT T.V. 01.01.2002/01.07.2009 (IT0003219711)	12.106.716.000,00
CCT T.V. 01.10.2002/2009 (IT0003384903)	11.789.827.000,00
CCT T.V. 01.06.2003/2010 (IT0003497150)	12.195.769.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02464

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2008.

Modalità del rilascio del modulo per le dimissioni volontarie da parte delle organizzazioni sindacali e patronati.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188 concernente Disposizioni in materia di modalità di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, i modelli per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 21 gennaio 2008 che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Ritenuto che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente decreto definisce la forma della convenzione che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati devono sottoscrivere con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, al fine di mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 6 della legge 17 ottobre 2007, n. 188.

Art. 2.

Modello di convenzione

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 della legge 17 ottobre 2007, è adottato l'allegato modello di convenzione, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Modalità di rilascio del modulo

1. La convenzione di cui all'art. 2 definisce le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per le dimissioni volontarie, adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.

2. L'elenco dei soggetti che sottoscrivono la convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it/mdv.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 marzo 2008

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - di seguito denominato Ministero (codice fiscale n. 80237250586) rappresentato da .... Direttore generale della Direzione della tutela delle condizioni di lavoro

e

Il .... (codice fiscale n. .....) che nel presente atto verrà denominato più brevemente «Sindacato» (o «Patronato»), rappresentato da..

Vista la legge 17 ottobre 2007, n. 188, contenente Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per disciplinare le modalità attraverso le quali le organizzazioni sindacali e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che ha definito il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Viste le note circolari del 4 marzo 2008 e del 25 marzo 2008 che hanno definito tra l'altro le regole per la compilazione e rilascio del modulo di cui al punto precedente;

Considerato che occorre definire la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie;

Tra le parti suddette si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente convenzione stabilisce le modalità con le quali il Sindacato (o il Patronato) mette a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, che intendono dimettersi volontariamente, il modulo adottato con il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008.

2. Il modulo dovrà comunque essere compilato e rilasciato ai lavoratori e alle lavoratrici, nonché ai prestatori d'opera ed alle prestatrici d'opera, con le modalità definite nelle circolari ricordate in premessa.

Art. 3.

Obblighi delle parti

Il Ministero si impegna a rendere disponibile il modulo, di cui all'allegato A del decreto interministeriale 21 gennaio 2008, attraverso il rilascio delle credenziali di accesso con le modalità pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it/mdv, nonché a pubblicare, sul medesimo sito, l'elenco dei Sindacati e Patronati che sottoscrivono la convenzione.

Il Sindacato (o Patronato) si impegna a offrire gratuitamente il servizio di compilazione del modulo attraverso il sistema informatico MDV.

Art. 4.

Controversie

A tutti gli effetti della presente convenzione e per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione, nonché per la notifica degli atti giudiziari e stragiudiziali, il Ministero elegge il proprio domicilio legale presso l'Avvocatura Generale dello Stato, mentre il Sindacato (o Patronato) eleggono il proprio domicilio legale presso .... in ....

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

Art. 5.

Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e può essere rescissa su espressa richiesta di una delle Parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, ...

Per il Ministero
Il Direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
....

Per il Sindacato (o Patronato)
Il ....

08A02327

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2008.

Variazione denominazione varietà di trifoglio bianco.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale n. 30375 del 18 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2006, con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la varietà di trifoglio bianco «Maxima»;

Visto l'art. 17-*bis*, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta del C.R.A. - Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere, responsabile della varietà stessa di variare la denominazione da «Maxima» a «Giga»;

Considerato che il controllo della nuova denominazione proposta dal responsabile della varietà ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà sotto elencata, iscritta con decreto ministeriale del 18 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2006, è modificata con il nome a fianco di essa indicato.

Codice Sian	Specie	Attuale denominazione	Nuova denominazione
9323	Trifoglio bianco	Maxima	Giga

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A02372

DECRETO 2 aprile 2008.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Melanzana Rossa di Rotonda» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, con sede in Rotonda (Potenza), contrada Piano Incoronata, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Melanzana Rossa di Rotonda, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 22638 del 28 novembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Melanzana Rossa di Rotonda, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione dei Fagioli Bianchi D.O.P. di Rotonda e della Melanzana Rossa D.O.P. di Rotonda, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Melanzana Rossa di Rotonda, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Melanzana Rossa di Rotonda.

Art. 2.

La denominazione Melanzana Rossa di Rotonda è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Melanzana Rossa di Rotonda, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

08A02407

DECRETO 2 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda Speciale - Laboratorio chimico Istituto superiore di Stato Umberto I» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 25 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 2005 con il quale al laboratorio Azienda Speciale - Laboratorio chimico Istituto Superiore di Stato «Umberto I», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Azienda Speciale - Laboratorio chimico Istituto Superiore di Stato «Umberto I", ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02 ACIVOL 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04 CENDRE 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01 TALVOL 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4C
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01 ACITOT 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04 DIOSOU 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3 + Reg. CE 1163/2005
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03 EXTSEC 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV MA-F-AS2-01 MASVOL 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01 SUCRED 2007 + Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par 3.2 - 4 + Reg. CE 1163/2005

08A02408

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2007.

Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca presentati nell'ambito del distretto tecnologico logistico e trasformazione della regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi dell'art. 13 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la deliberazione CIPE n. 17/2003 che in via programmatica ha assegnato 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative di ricerca nel Mezzogiorno in partenariato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni;

Vista la deliberazione CIPE n. 81/2004 che ha assegnato definitivamente il predetto importo di 140 milioni di euro per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di distretti tecnologici nelle regioni del Mezzogiorno attraverso accordi di programma;

Visto l'Accordo di programma quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Calabria in data 3 agosto 2005;

Visti i progetti di ricerca del distretto tecnologico della logistica di Gioia Tauro, presentati ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle sedute del 10 maggio 2006 e dell'11° ottobre 2006, con particolare riferimento ai progetti di ricerca del distretto tecnologico della logistica di Gioia Tauro;

Vista la nota prot. n. 13043 del 23 ottobre 2006 con cui il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato alla regione Calabria che, per il finanziamento dei progetti di ricerca del distretto tecnologico della logistica presentati ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000, l'agevolazione concedibile comporta un impegno di spesa pari a euro 15.290.975,00 con un'eccedenza pari a euro 3.478.975,00 rispetto all'assegnazione della deliberazione CIPE n. 81/2004.

Tenuto conto della nota prot. n. 10890 del 15 novembre 2006 con la quale la regione Calabria ha previsto di destinare una quota parte dello stanziamento pari a euro 2.500.000,00 a valere sulla misura 3.16 (azione D.l) del POR Calabria 2000-2006, come previsto dall'Accordo di programma quadro stipulato in data 3 agosto 2005, a parziale copertura della richiamata eccedenza pari a euro 3.478.975,00;

Vista la delibera della giunta della regione Calabria del 19 febbraio 2007, n. 109 con la quale è stata riequilibrata la ripartizione di contributo regionale per il sostegno di progetti di ricerca industriale dell'azione 4 dei distretti tecnologici;

Considerato che per effetto della richiamata delibera regionale è stata data totale copertura all'eccedenza di spesa pari a euro 3.478.975,00 relativamente alle agevolazioni concesse ai progetti di ricerca presentati per il distretto tecnologico della logistica;

Considerato che la regione Calabria nella richiamata nota del 15 novembre 2006 prevede di erogare la quota a carico del POR Calabria proporzionalmente e contermine con l'erogazione del finanziamento a valere sul FAR;

Considerato che presso il CIPE è tuttora in corso di svolgimento l'attività istruttoria in relazione all'effettiva utilizzabilità delle risorse di cui alla predetta delibera 81/04;

Vista la nota con la quale il Ministro dell'università e della ricerca in data 23 luglio 2007 autorizza la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, nelle more della definizione della predetta istruttoria presso il CIPE, ad utilizzare le risorse ordinarie del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Vista la disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata sud-

detta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 15.290.975,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno per un importo pari a euro 11.812.000,00 sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006 destinate alle aree depresse e per euro 3.478.975,00 sullo stanziamento pari a euro 4.402.270,00 dei complessivi 5.000.000,00 del contributo regionale inizialmente previsto dall'Accordo a valere sulla misura 3.16 (FESR) del POR Calabria 2000-2006.

La somma di euro 3.478.975,00 di cui sopra sarà erogata dalla regione Calabria proporzionalmente e contermine con il finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28126 del 18/11/2005
- Comitato del 10-maggio-2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  INLOCO - INnovazione LOgistica COordinata

  Inizio 01/01/2006

  Durata mesi: 30

- Partecipanti

  LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO SCRL
  GIOIA TAURO - (RC)

• Costo Totale	€ 5.932.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 5.024.800,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 907.200,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.118.000	-	-	-	-	-	2.118.000
Spese generali	1.270.800	-	-	-	-	-	1.270.800
Attrezzature	643.000	-	-	-	-	-	643.000
Consulenze	655.000	-	-	-	-	-	655.000
Prestazioni di terzi	246.000	-	-	-	-	-	246.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	92.000	-	-	-	-	-	92.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	5.024.800	-	-	-	-	-	5.024.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.024.800	-	-	-	-	-	5.024.800

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	567.000	-	-	-	-	-	567.000
Spese generali	340.200	-	-	-	-	-	340.200
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	907.200	-	-	-	-	-	907.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	907.200	-	-	-	-	-	907.200

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	3.768.600,00	-	-	-	-	3.768.600,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	453.600,00	-	-	-	-	453.600,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione
Contributo nella Spesa fino a €	4.222.200,00	-
Credito Agevolato per Ricerca fino a €	-	-
TOTALE	4.222.200,00	-

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28136 del 18/11/2005
- Comitato del 10-maggio-2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  AUTOMA (Automobile Logistic Management)

  Inizio 01/01/2006

  Durata mesi: 30

- Partecipanti

  LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO SCRL
  GIOIA TAURO - (RC)

• Costo Totale	€ 4.250.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.697.200,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 552.800,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.651.000	-	-	-	-	-	1.651.000
Spese generali	990.600	-	-	-	-	-	990.600
Attrezzature	73.200	-	-	-	-	-	73.200
Consulenze	939.800	-	-	-	-	-	939.800
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	22.500	-	-	-	-	-	22.500
Materiali	20.100	-	-	-	-	-	20.100
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	3.697.200	-	-	-	-	-	3.697.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.697.200	-	-	-	-	-	3.697.200

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	218.500	-	-	-	-	-	218.500
Spese generali	131.100	-	-	-	-	-	131.100
Attrezzature	22.200	-	-	-	-	-	22.200
Consulenze	153.000	-	-	-	-	-	153.000
Prestazioni di terzi	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Beni immateriali	9.500	-	-	-	-	-	9.500
Materiali	8.500	-	-	-	-	-	8.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	552.800	-	-	-	-	-	552.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	552.800	-	-	-	-	-	552.800

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	2.772.900,00	-	-	-	-	2.772.900,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	276.400,00	-	-	-	-	276.400,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione
Contributo nella Spesa fino a €	3.049.300,00	-
Credito Agevolato per Ricerca fino a €	-	-
TOTALE	3.049.300,00	-

Generalità del Progetto

• Domanda: DM28145 del 18/11/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Automazione e Controllo nei Processi della Logistica Portuale (e-LOG)

Inizio Attività: 01/01/2006

Durata mesi: 30

Inizio Attività:

• Beneficiari

LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO SCRL
GIOIA TAURO - (RC)

• Costo Totale	€ 3.020.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.542.900,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 477.100,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.362.670	-	-	-	-	-	1.362.670
Spese generali	817.600	-	-	-	-	-	817.600
Attrezzature	43.000	-	-	-	-	-	43.000
Consulenze	71.820	-	-	-	130.680	-	202.500
Prestazioni di terzi	117.130	-	-	-	-	-	117.130
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.412.220	-	-	-	130.680	-	2.542.900
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.412.220	-	-	-	130.680	-	2.542.900

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	256.000	-	-	-	-	-	256.000
Spese generali	153.600	-	-	-	-	-	153.600
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	36.180	-	-	-	31.320	-	67.500
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	-	-	-
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	445.780	-	-	-	31.320	-	477.100
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	445.780	-	-	-	31.320	-	477.100

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	1.809.165,00	-	-	91.476,00	-	1.900.641,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	222.890,00	-	-	14.094,00	-	236.984,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.137.625,00	-	2.137.625,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.137.625,00	-	

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28146 del 18/11/2005
- Comitato del 10-maggio-2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  PROMIS - logistic PROcess Management and Intelligence System

  Inizio 01/01/2006

  Durata mesi: 30

- Partecipanti

  LOGISTICA RICERCA E SVILUPPO SCRL
  GIOIA TAURO - (RC)

• Costo Totale	€ 8.350.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 6.827.400,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.522.600,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.709.000	-	-	-	-	-	2.709.000
Spese generali	1.625.400	-	-	-	-	-	1.625.400
Attrezzature	182.000	-	-	-	-	-	182.000
Consulenze	2.233.000	-	-	-	-	-	2.233.000
Prestazioni di terzi	15.000	-	-	-	-	-	15.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	63.000	-	-	-	-	-	63.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	6.827.400	-	-	-	-	-	6.827.400
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.827.400	-	-	-	-	-	6.827.400

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	492.000	-	-	-	-	-	492.000
Spese generali	295.200	-	-	-	-	-	295.200
Attrezzature	60.000	-	-	-	-	-	60.000
Consulenze	655.000	-	-	-	-	-	655.000
Prestazioni di terzi	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Beni immateriali	2.000	-	-	-	-	-	2.000
Materiali	14.400	-	-	-	-	-	14.400
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.522.600	-	-	-	-	-	1.522.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.522.600	-	-	-	-	-	1.522.600

Nessun costo di formazione

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	75%	75%	70%	70%	70%
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa fino a Euro	50%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	5.120.550,00	-	-	-	-	5.120.550,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a Euro	761.300,00	-	-	-	-	761.300,00
Credito Agevolato Fino a Euro	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione
Contributo nella Spesa fino a €	5.881.850,00	-
Credito Agevolato per Ricerca fino a €	-	-
TOTALE	5.881.850,00	-

08A02377

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008.

Disposizioni di vigilanza Banche di garanzia collettiva dei fidi.

LA BANCA D'ITALIA

1. *Premessa.*

Nell'ambito dell'attività di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 («legge confidi»), ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di banche cooperative.

L'assunzione della veste di banca rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, con particolare riferimento alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito [1)].

2. *Fonti normative e disposizioni applicabili.*

La legge confidi configura le banche di garanzia collettiva come una categoria di banche costituite in forma di società cooperativa che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci e a cui si applicano, in quanto compatibili, talune disposizioni dettate dal testo unico bancario per le banche di credito cooperativo. Tale circostanza e altri indici desumibili dalla disciplina dell'attività di garanzia collettiva inducono a ritenere che dette banche siano da ricondurre alla categoria delle società cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche di garanzia collettiva si applicano le seguenti disposizioni dell'art. 13 della legge confidi:

il comma 29, recante norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e operatività delle banche di garanzia collettiva;

il comma 30, che dichiara applicabili, in quanto compatibili, talune disposizioni dello stesso art. 13 (commi da 5 a 11 e da 19 a 28) [2)] e del TUB (articoli da 33 a 37;

il comma 31, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della stessa legge, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva;

i commi 5 e 6, concernenti l'uso di denominazioni riferite all'attività di garanzia collettiva dei fidi;

il comma 7, che dichiara applicabile, in quanto compatibile, l'art. 145 del TUB (concernente la procedura sanzionatoria);

i commi 8, 9, 10 e 11, nei quali sono individuate le categorie di soggetti che possono costituire il confidi ovvero parteciparvi, nonché di quelli che possono sostenerne l'attività senza essere consorziati o soci;

i commi da 19 a 24, concernenti la devoluzione e la contribuzione ai Fondi di garanzia interconsortile o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il trattamento fiscale dei relativi contributi.

Le disposizioni del TUB richiamate dalla «legge confidi» riguardano i seguenti profili della disciplina delle banche di credito cooperativo:

la forma giuridica, il valore nominale delle azioni e la nomina degli organi sociali (art. 33, commi 1, 3 e 4 fatto salvo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 13 della legge confidi;

i soci (art. 34);

l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1) e la disciplina statutaria, sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, delle attività, delle operazioni di impiego e di raccolta e della competenza territoriale (art. 35, comma 2);

le fusioni con banche di diversa natura (art. 36);

la ripartizione degli utili (art. 37).

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, alle medesime si applicano, oltre alla disciplina stabilita in via generale per le banche, le seguenti disposizioni previste per le banche di credito cooperativo dal Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche):

attività esercitabili (Sezione III, paragrafo 3). Possono essere stipulati contratti derivati su crediti [3)] solo se tali operazioni realizzano il trasferimento del rischio di credito relativo a soci della banca [4)]. Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di assumere posizioni speculative nell'ambito di attività di negoziazione;

partecipazioni detenibili (Sezione III, paragrafo 4);

[1)] Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).

[2)] Il comma 28 è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; i commi 25, 26 e 27 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 880, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[3)] › Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione I, paragrafo 3.

[4)] In relazione all'eventuale operatività nel comparto dei derivati creditizi si richiamano le disposizioni della Banca d'Italia dell'aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 2006.

deleghe in materia di erogazione del credito (Sezione IV);

destinazione degli utili (sezione V) [5]. Peraltro, in forza del combinato disposto dei commi 19 e 30 dell'art. 13 della «legge Confidi», non si applica alle banche di garanzia collettiva l'obbligo di corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili annuali pari al 3%.

3. *Denominazione.*

La denominazione sociale delle banche di garanzia collettiva contiene l'espressione «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe. Le banche diverse da quelle di garanzia collettiva non possono fare uso delle predette espressioni ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi [6].

In relazione al carattere «locale» di tali banche (cfr. il paragrafo 5. «Competenza territoriale»), esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

4. *Forma giuridica e azioni.*

Le banche di garanzia collettiva adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro [7].

Le banche di garanzia collettiva non possono erogare prestiti e rilasciare garanzie su proprie azioni; a tali banche è inoltre vietato compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

Lo statuto disciplina i limiti all'acquisto di azioni proprie in conformità con quanto previsto dal codice civile. A salvaguardia dell'integrità del patrimonio della banca, le azioni proprie detenute non devono eccedere il 10% del capitale sociale.

5. *Competenza territoriale.*

Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale, entro la quale acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali [8].

La zona di competenza territoriale ricomprende la provincia in cui la banca ha la sede legale e le province ad essa limitrofe.

Possono essere previste sedi distaccate, caratterizzate dal fatto che sono insediate in province non ricomprese nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali province devono essere nominativamente indicate nello statuto [9]. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende alla provincia in cui è insediata la sede distaccata.

Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che la banca:

abbia posto in essere nella nuova provincia una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci;

sia in linea con la disciplina in materia di requisiti patrimoniali;

abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche della nuova piazza di insediamento.

In relazione alla realizzazione di operazioni di concentrazione, la Banca d'Italia può autorizzare una banca di garanzia collettiva a estendere la propria zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza territoriale delle banche di garanzia collettiva partecipanti alle operazioni stesse.

6. *Fondi interconsortili di garanzia.*

Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto l'eventuale adesione a fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di contro-garanzie e co-garanzie ai confidi [10].

7. *Soci e sostenitori.*

Possono essere soci delle banche di garanzia collettiva le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [11].

Rientrano nelle predette categorie le imprese aventi, a livello individuale o consolidato:

meno di 250 occupati, e

un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro [12].

Possono essere soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, sempre che svolgano un'attività economica e rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Possono partecipare alle banche di garanzia collettiva anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione

[5] Relativamente al trattamento a fini di vigilanza dei ristorni si fa riferimento a quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'aprile 2002, pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 4/2002, pag. 3 e ss.

[6] Art. 13, commi 5, 6 e 29, della legge confidi.

[7] Art. 33, comma 4 del TUB, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 213/1998.

[8] Le banche di garanzia collettiva non possono installare sportelli automatici A.T.M. fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i «Points of sale - P.O.S.».

[9] Il relativo procedimento amministrativo è disciplinato dal Provvedimento del Governatore del 23 marzo 2007, n. 311041 (pubblicato nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia n. 3/2007, pag. 21 e ss.).

[10] Art. 13, comma 20, della legge confidi.

[11] Art. 13, commi 1, 8 e 9, della legge confidi.

[12] Cfr. art. 2 del decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, attuativo della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese; tale categoria di soci non può rappresentare più di un sesto del numero totale dei soci.

Possono diventare soci e clienti di banche di garanzia collettiva i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità [13)] nella zona di competenza territoriale delle banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative [14)].

Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l'ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all'importo dell'azione, secondo quanto previsto dall'art. 2528, comma 2, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione).

Il numero dei soci non può essere inferiore a 200 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro [15)].

L'ammissione e il recesso dei soci sono regolati dal TUB [16)] e dal diritto comune applicabile alle società cooperative.

Fermi restando i casi previsti dall'ordinamento, lo statuto indica le altre ipotesi in cui il socio può esercitare la facoltà di recesso. In questa ipotesi, lo statuto prevede che il recesso è subordinato a una deliberazione dell'organo di amministrazione che viene adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della banca.

Sempre al fine di garantire certezza nei rapporti sociali, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci in modo tassativo, evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l'ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni prive dei requisiti per essere soci possono sostenere l'attività delle banche di garanzia collettiva attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi delle banche di garanzia collettiva con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci [17)].

8. *Operatività prevalente.*

Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le stesse esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi; quest'ultima è rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Lo statuto indica le modalità con cui la banca intende dare attuazione al principio della «prevalenza» [18)].

Tale principio è rispettato quando dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

1) RGCF › 50% TR;

2) AGCF › 50% TA,

dove:

RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali;

AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi;

TR rappresenta il totale dei ricavi;

TA è il totale dell'attivo.

La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, singole banche di garanzia collettiva a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

9. *Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale.*

Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le esposizioni [19)] non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

[13)] La condizione dell'«operare con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un «centro di interessi» per l'aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell'esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale della banca).

[14)] Nel rispetto di tali requisiti, le banche di garanzia collettiva possono acquisire soci residenti o aventi sede in Paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti nella propria zona di competenza territoriale.

[15)] Cfr. art. 34, comma 4, TUB.

[16)] Cfr. art. 30, comma 5, TUB, richiamato dall'art. 34, comma 6, TUB.

[17)] Cfr. art. 13, comma 10, della legge.

[18)] Cfr. art. 13, comma 29, della legge confidi, secondo cui le banche di garanzia collettiva, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva in favore di soci. Tale requisito assorbe la previsione di cui all'art. 35 del TUB relativa all'operatività prevalente nei confronti dei soci da parte delle banche di credito cooperativo.

[19)] Si fa riferimento alle esposizioni, considerate al valore di bilancio, così come definite dalla disciplina dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, metodologia standardizzata (Titolo II, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche); vi rientrano, quindi — oltre ai finanziamenti — le azioni, le obbligazioni, i prestiti subordinati sottoscritti, ecc. Alle operazioni fuori bilancio si applicano i fattori di conversione indicati nella disciplina sul rischio di credito per la quantificazione dell'«equivalente creditizio» (Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione VII, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). Per le finalità della presente disciplina sono inclusi i titoli del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. È escluso il margine disponibile su linee di credito.

Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale [20].

Non rientrano nel limite della competenza territoriale:

le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati [21];

le esposizioni a ponderazione zero [22].

Le banche di garanzia collettiva non possono assumere, direttamente o indirettamente, esposizioni verso i soggetti sostenitori, così come definiti dalla legge [23], né nei confronti del gruppo di soggetti ad essi connessi, così come definiti dalla disciplina relativa alla concentrazione dei rischi [24].

10. *Fondi monetari.*

Nell'operatività dei confidi è frequente la prestazione di garanzie mediante la costituzione di appositi «fondi monetari» [25] presso banche o altri intermediari finanziari a copertura delle «prime perdite» su un pool di finanziamenti erogati da questi ultimi alle imprese socie del confidi. Nella maggior parte dei casi, le convenzioni stipulate con i finanziatori prevedono che le perdite su crediti coperte dai confidi siano limitate all'ammontare dei fondi monetari. A copertura delle perdite fronteggiate dagli anzidetti fondi monetari sono spesso presenti, tra le passività dei confidi, specifici fondi vincolati, in genere alimentati da contributi pubblici.

Al riguardo, ai fini dell'inquadramento prudenziale di tale operatività, si richiamano le indicazioni dettate dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di: rischio di credito, metodo standardizzato; tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM); operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, ove l'operazione presenti le seguenti caratteristiche:

diverso grado di subordinazione del finanziatore e del confidi nelle perdite, in quanto il confidi sopporta le «prime perdite» sul pool di finanziamenti garantiti (operazioni «tranched» secondo la normativa sulle cartolarizzazioni); e

presenza nella convenzione con il soggetto finanziatore di clausole che chiariscono in modo incontrovertibile che la garanzia fornita dal confidi è pari all'ammontare del fondo monetario,

il requisito patrimoniale della banca di garanzia collettiva a fronte del rischio creditizio delle attività garantite è pari all'ammontare degli anzidetti fondi monetari (al netto delle eventuali rettifiche di valore) [26]. In tal caso, la banca non deve costituire un ulteriore requisito patrimoniale a fronte dell'esposizione verso l'intermediario per i fondi monetari ivi depositati.

I predetti fondi del passivo vincolati a copertura delle perdite a fronte della protezione del credito fornita dai confidi, ove rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa sulle tecniche di attenuazione del rischio [27], possono essere trattati dalla banca di garanzia collettiva come un deposito in contanti a protezione delle esposizioni derivanti dalle anzidette garanzie costituite mediante fondi monetari [28].

Infine, per i profili di concentrazione dei rischi [29], l'operazione in parola comporta per la banca di garanzia collettiva:

un'esposizione nei confronti di ciascuno dei debitori del portafoglio di attività oggetto di garanzia, per un importo pari al minore tra l'esposizione garantita di ciascun debitore e l'ammontare complessivo dei fondi monetari; e

un'esposizione nei confronti della banca presso la quale i fondi monetari sono depositati, per un ammontare pari ai fondi stessi.

11. *Costituzione di banche di garanzia collettiva e trasformazione di Confidi in banche.*

Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti disposizioni, alla costituzione di banche di garanzia collettiva si applicano le istruzioni di vigilanza in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria [30].

Il capitale minimo iniziale richiesto per la costituzione di una banca di garanzia collettiva è pari a due milioni di euro e deve essere rappresentato unicamente da capitale sociale interamente versato e da riserve pienamente disponibili (ad es. riserva legale, riserva per sovrapprezzo azioni).

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza si applicano le disposizioni dettate in via generale per le banche [31].

Ove nel passivo dei confidi che intendono trasformarsi in banche di garanzia collettiva siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle richiamate disposizioni, la Banca

[20] Entro il limite indicato («plafond dell'operatività fuori zona») sono contenute tutte le esposizioni «fuori zona».

[21] Cfr. Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione I, paragrafo 3, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

[22] Si fa riferimento alle esposizioni che ricevono la ponderazione zero ai fini della disciplina dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, metodologia standardizzata (Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).

[23] Cfr. art. 13, comma 10, della legge confidi.

[24] Cfr. Titolo V, Capitolo 5, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

[25] Depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie; cfr. art. 13, comma 3, della legge confidi.

[26] Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione II, paragrafo 3 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, in materia di cartolarizzazioni sintetiche, cui la fattispecie in esame è riconducibile

[27] Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione II e Sezione III, sottosezione 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

[28] Detti fondi non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi, in quanto non fronteggiano tutte le perdite connesse all'attività d'impresa ma soltanto quelle derivanti dalla prestazione di garanzie su determinati portafogli di attività.

[29] Cfr. Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

[30] Cfr. Titolo I, Capitolo 1, della Circ. n. 229 del 21 aprile 1999; per quanto concerne, in particolare, la procedura relativa all'autorizzazione per le società già esistenti si fa rinvio alla sezione VII del richiamato capitolo.

[31] Cfr. Titolo I, Capitolo 2, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

d'Italia ne valuta la computabilità nel patrimonio di vigilanza, sulla base dei criteri generali di seguito indicati [32], che tengono conto delle disposizioni di carattere internazionale relative ai fondi propri delle banche [33].

Le valutazioni della Banca d'Italia attengono, in particolare, alle seguenti caratteristiche delle risorse raccolte:

grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione della banca;

piena disponibilità da parte della banca, in modo da poter essere utilizzate senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali;

stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate [34].

In deroga a quanto stabilito in materia di competenza territoriale, per i confidi costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la zona di competenza territoriale si estende anche alle province ove essi avevano aperto unità locali alla data del 31 dicembre 2006, secondo le risultanze del registro delle imprese.

12. *Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.*

Si indicato di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi specificamente previsti dalle persenti disposizioni:

autorizzazione a estendere la zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza delle banche di garanzia collettiva partecipanti a una operazione di concentrazione (par. 5): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;

autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (par. 8): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.

Roma, 28 febbraio 2008

Il Governatore: DRAGHI

[32] Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

[33] Direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio; direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; Accordo internazionale denominato «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione», pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

[34] Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, parr. 3 e 4, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

08A02421

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 2 aprile 2008.

Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell'ambito di accordi convenzionali stipulati con le amministrazioni. (Determinazione n. 4/2008).

Considerato in fatto

Sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità alcune richieste di parere relative alle procedure da seguire per la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito di accordi convenzionali stipulati con amministrazioni pubbliche, in particolare nell'ambito della disciplina dei piani di riqualificazione urbana (legge 4 dicembre 1993, n. 493) e dei piani integrati di intervento (legge 17 febbraio 1992, n. 179).

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di numerosi interessi di settore, è stata convocata un'audizione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e della Associazione Nazionale cooperative di produzione e lavoro (ANCPL).

Sono peraltro pervenuti apporti documentali anche da parte dell'Associazione imprese generali (AGI), e dell'Associazione costruttori edili di Roma e provincia (ACER).

Considerato in diritto

1. In via preliminare, occorre rilevare che gli accordi convenzionali citati rientrano nel più ampio genus dei cosiddetti «programmi complessi», che a partire dagli anni '90 sono stati introdotti nel sistema nazionale di governo del territorio, trasferendo sul piano negoziale sia i rapporti tra i soggetti pubblici coinvolti, sia quelli tra gli stessi soggetti pubblici e i soggetti privati interessati, attribuendo a questi ultimi un ruolo attivo nella politica di trasformazione territoriale. Detti programmi si caratterizzano, quindi, per rappresentare un complesso sistematico di interventi pubblici e privati accompagnato anche da un completamento delle opere di urbanizzazione, al fine di valorizzare qualitativamente l'ambito territoriale oggetto di intervento.

L'accordo sulla base del quale si dà attuazione al programma si fonda, sostanzialmente, su uno «scambio di prestazioni»: a fronte del riconoscimento al soggetto privato di diritti edificatori, vengono cedute dallo stesso privato aree e/o realizzate opere di adeguamento infrastrutturale e di trasformazione del territorio. Si tratta di ipotesi in cui, a compenso di benefici conseguiti dai privati (come ad esempio quelli derivanti da modificazioni di destinazione urbanistica di aree), questi si impegnano a realizzare, quale controprestazione in favore dell'amministrazione, opere di pubblico interesse.

Questi accordi trovano la loro espressione formale, in particolare, nelle convenzioni urbanistiche, il cui archetipo è la convenzione di lottizzazione prevista dall'art. 28 della legge n. 1150/1942 e si iscrivono a pieno titolo nell'alveo dell'amministrazione negoziata, ove l'esercizio del potere viene canalizzato nelle forme dell'accordo con i potenziali destinatari dei suoi effetti.

2. Ciò premesso, occorre ora chiedersi se le opere che il privato si impegna a realizzare mediante le convenzioni citate siano da ritenersi assoggettate alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia.

A tal fine sembra opportuno, in primo luogo, richiamare la sentenza della Corte di giustizia europea del 12 luglio 2001 (causa C399-98), in materia di esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione oggetto delle convenzioni di lottizzazione, così come disciplinata dalla normativa italiana di riferimento all'epoca vigente (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; legge 29 settembre 1964, n. 867; legge 17 agosto 1942, n. 1150).

Ebbene, il giudice europeo, con la sentenza citata, ha affermato che la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi è da ricondurre al genus «appalto pubblico di lavori», stante il ricorrere dei seguenti elementi:

la qualità di amministrazione aggiudicatrice degli enti procedenti (enti pubblici territoriali);

la riconducibilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria alla categoria delle opere pubbliche in senso stretto, stante la loro idoneità funzionale a soddisfare le esigenze della collettività ed il pieno controllo dell'amministrazione competente sulla realizzazione delle opere medesime, a nulla rilevando che l'opera sia inizialmente privata, in quanto le opere di urbanizzazione hanno per propria natura una intrinseca finalità pubblica;

la natura contrattuale del rapporto fra l'amministrazione e il privato lottizzante, posto che la convenzione di lottizzazione, sottoscritta dalle parti, stabilisce diritti ed obblighi delle parti, ivi compresa l'esatta individuazione delle opere di urbanizzazione che il privato è tenuto a realizzare, nonché le relative condizioni di esecuzione;

la natura onerosa di tale contratto, considerando che l'amministrazione comunale, accettando la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, rinuncia a pretendere il pagamento dell'importo dovuto a titolo di contributo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 10/1977, e che, pertanto, il titolare della concessione edilizia o del piano di lottizzazione, attraverso la realizzazione diretta delle opere, estingue un debito di pari valore, secondo lo schema civilistico dell'obbligazione alternativa.

Poiché si tratta, quindi, di appalti pubblici di lavori, la Corte di giustizia ha ritenuto applicabile agli stessi l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria; obbligo che sussiste anche nel caso in cui la scelta degli imprenditori incaricati della progettazione e dell'esecuzione delle opere spetti al lottizzante (titolare del permesso di costruire), non essendo necessario che il soggetto che conclude un contratto con l'amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente la prestazione pattuita, potendo tale soggetto farla eseguire a terzi.

Da ciò l'applicabilità alla fattispecie in questione del concetto di mandato, quale conferimento dei poteri relativi all'espletamento delle gare al privato lottizzante, fatti comunque salvi i poteri relativi alla sorveglianza, al controllo ed alla direzione nella realizzazione delle opere, che rimangono in capo all'amministrazione.

Alla luce di tale arresto comunitario, occorre comprendere se i principi enucleati nella descritta pronuncia eccedano l'ambito preso in esame nel caso di specie e possano trovare applicazione nei confronti di altre forme di negoziazione tra la pubblica amministrazione ed il privato.

In particolare, occorre stabilire se, anche per le fattispecie in esame, ricorrano gli elementi che hanno indotto la Corte di giustizia ad ascrivere all'«appalto pubblico di lavori» la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo.

Invero, anche nelle ipotesi oggetto della presente determinazione non sembra dubbio che ricorra la qualità di amministrazione aggiudicatrice in capo all'ente pubblico procedente e, sotto il profilo oggettivo, che oggetto di esecuzione siano opere pubbliche, trattandosi comunque e sempre di opere di interesse generale realizzate a vantaggio della collettività.

Del pari, può sostenersi la natura negoziale del rapporto pubblico-privato, in quanto le convenzioni urbanistiche hanno indubbia natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio sinallagmatico.

Infatti, il carattere oneroso della prestazione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell'opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In altri termini, il vantaggio economico in cui consiste la causa del negozio non deve obbligatoriamente essere limitato ad una corresponsione in denaro, ma ben può consistere in un riconoscimento di diritti suscettibili di valutazione economica.

Ne consegue, quindi, che le convenzioni urbanistiche mediante le quali i privati si obbligano a realizzare opere pubbliche presentano elementi e natura tali da essere riconducibili, sul piano tassonomico, allo stesso genus dei piani di lottizzazione, ancorché si configurino come tipi differenti di piani attuativi (i cosiddetti programmi complessi).

Ciò in quanto, come sopra riferito, la realizzazione di opere da parte del privato avviene comunque sulla base di accordi convenzionali conclusi dallo stesso con l'amministrazione per il raggiungimento di un proprio interesse patrimoniale, che è la causa del negozio giuridico in base al quale il privato stesso assume su di sé l'obbligo di realizzare le opere di cui trattasi.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si può ritenere che le fattispecie in esame siano da ricondurre alla categoria dell'«appalto pubblico di lavori», da ciò derivando, come necessario corollario, che esse debbano essere affidate secondo procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del diritto comunitario e nazionale vigente.

Né osta a tale ricostruzione il fatto che la realizzazione delle opere avviene tramite soggetti privati, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 2006, n. 129, ha espressamente stabilito che « il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente non può essere ritenuto incompatibile con gli accordi tra privati e pubblica amministrazione, giacché la possibilità che tali procedure siano svolte dagli stessi privati risulta già ammessa... dal citato art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994.».

3. Sulla base di quanto suesposto, si pone ora il problema di individuare quali siano in concreto le procedure ad evidenza pubblica da applicare. Ciò in quanto le fattispecie in esame, pur contemplando, come sopra visto, la realizzazione di opere pubbliche, non trovano tuttavia una specifica regolamentazione nel decreto legislativo n. 163/2006, avendo il legislatore ivi disciplinato in maniera espressa, a fianco delle ordinarie procedure per la realizzazione di opere pubbliche, la sola fattispecie delle opere di urbanizzazione a scomputo di contributi concessori o conseguenti a piani di lottizzazione.

Occorre, quindi, stabilire se le fattispecie in esame possano essere ricondotte nella speciale disciplina dettata dal Codice per le opere a scomputo di oneri concessori o relative a convenzioni di lottizzazione o se invece debbano ricadere nella generale disciplina in materia di contratti pubblici contemplata nel medesimo decreto legislativo. Ovviamente la soluzione dovrà avere particolare riguardo al fatto che nell'ambito degli accordi convenzionali in questione può essere ricompresa non solo la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma anche altri tipi di interventi edilizi a queste ultime non strettamente assimilabili (cfr. Tar Lombardia, Milano, n. 6541/2007).

Com'è noto, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo di oneri concessori, la relativa disciplina positiva è individuabile nel combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 163/2006 (come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007), per gli interventi di valore superiore alla soglia comunitaria, e negli articoli 121, comma 1, e 122, comma 8, dello stesso decreto legislativo, per quelli di valore inferiore a tale soglia.

Dalle norme sopra citate si evince che il titolare del permesso di costruire o il privato lottizzante, per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria e secondaria di importo superiore alla soglia comunitaria, ha la duplice possibilità di esperire egli stesso le procedure di gara nel rispetto della disciplina normativa contenuta nel Codice (sulla base di un mandato conferito dall'amministrazione: cfr. Corte Giustizia 12 luglio 2001, C-399/98, sopra citata) ovvero assumere la veste di promotore nell'ambito di una procedura ispirata al modello del project financing.

Analogamente, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione delle opere di urbanizzazione primaria, per le quali il legislatore ammette la diretta realizzazione da parte del titolare del permesso di costruire o privato lottizzante, occorre fare applicazione della disciplina comune dettata per la scelta del contraente.

Orbene, ai fini dell'estensibilità della disciplina richiamata anche alle opere da realizzarsi nell'ambito dei cosiddetti «programmi complessi», si formulano le seguenti osservazioni.

Da un lato il legislatore, relativamente alle opere di valore superiore alla soglia comunitaria, sembra aver voluto delimitare l'applicabilità della disciplina ivi dettata alla sola ipotesi delle opere previste a fronte di un singolo «permesso di costruire», eventualmente ricomprese nei piani di lottizzazione, avendo omesso di riportare la locuzione «a quanto agli interventi assimilabile», presente invece nel previgente art. 2, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

D'altro canto, però, per quanto riguarda le opere di valore inferiore alla soglia comunitaria, con la modifica apportata all'art. 122, comma 8, del Codice da parte del secondo decreto correttivo (decreto legislativo n. 113/2007), il legislatore ha utilizzato un parametro ben più flessibile, laddove ha ritenuto di ricomprendere (peraltro in recepimento delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato) anche le ipotesi in cui le opere siano funzionalmente connesse all'intervento edilizio assentito. Si tratta, cioè, di una fattispecie più ampia di quella dell'intervento pertinenziale al singolo edificio e conformata da un vincolo di funzionalità teleologica sotto il profilo edilizio-urbanistico.

Inoltre, occorre considerare che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza citata n. 129/2006, ha sostanzialmente ritenuto assimilabili le fattispecie delle opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione a quelle derivanti in genere da accordi conclusi fra l'amministrazione e i privati, trattandosi pur sempre di fattispecie appartenenti alla cosiddetta urbanistica negoziata, nelle quali l'intervento si iscrive in un contesto pattizio tra amministrazione e privati. In entrambi i casi, infatti, si tratta di accordi a titolo oneroso che i privati proprietari stipulano con le amministrazioni e che sfociano nella realizzazione diretta degli interventi necessari.

Peraltro, va evidenziato come il contenuto dei piani di lottizzazione è comune a tutti i piani attuativi, dai Programmi integrati d'intervento ai Programmi di riqualificazione urbana, per cui un'interpretazione restrittiva del campo di applicazione del citato art. 32 del Codice non risulterebbe coerente con i principi ermeneutici di non contraddizione e di intrinseca coerenza logico-istematica.

D'altro lato, ove si ritenessero non assimilabili le fattispecie in esame, si dovrebbe optare per la pedissequa applicazione della disciplina relativa alla scelta del contraente e ciò renderebbe concretamente non praticabile l'accordo complesso finalizzato alla trasformazione del territorio, con correlata disapplicazione della normativa di riqualificazione urbana e del territorio sopra richiamata. Osterebbe a tale possibilità, infatti, la presenza di soggetti direttamente individuati dal rapporto dominicale con le aree interessate dalle trasformazioni del territorio.

La riconduzione delle medesime fattispecie alla disciplina delle opere a scomputo dei contributi di urbanizzazione consente, invece, la coesistenza ordinamentale dei due ordini di regolamentazione, con salvezza, quindi, dei principi in materia di concorsualità nella individuazione dei contraenti della pubblica amministrazione.

Può, pertanto, ritenersi che la realizzazione di opere ricomprese nei «programmi complessi» debba essere disciplinata ai sensi dei citati articoli 32, 121 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006.

4. Dalle due fattispecie sopra descritte va tenuto distinto il caso in cui la scelta del soggetto con cui concludere la convenzione urbanistica non discenda da un proposta autonoma del privato interessato, ma derivi da un reale confronto concorrenziale posto in essere preventivamente dall'amministrazione, con la fissazione dei criteri di scelta del privato contraente, accompagnata dalla richiesta dei prescritti requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori.

In questa ipotesi, infatti, il privato formula le proprie proposte in piena concorrenza con altri operatori economici, sulla base di un'adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa da parte dell'amministrazione e il soggetto che risulterà aggiudicatario potrà legittimamente eseguire in proprio l'intervento.

Al riguardo è opportuno evidenziare che le procedure ad evidenza pubblica che risultano più consone al tipo di affidamento in questione sembrano essere la finanza di progetto di cui agli articoli 153 e seguenti ed il dialogo competitivo di cui all'art. 58 del Codice dei contratti (al momento non ancora concretamente utilizzabile, non essendo stato emanato ed entrato in vigore il regolamento attuativo ex art. 5) a seconda che l'amministrazione ritenga di addivenire ad un affidamento concessorio, includendovi quindi anche l'eventuale successiva gestione delle opere realizzate, ovvero ad un mero appalto per l'esecuzione delle opere.

Entrambi gli istituti richiamati consentono, infatti, all'amministrazione di instaurare un dialogo aperto con gli offerenti, stante la flessibilità delle procedure ivi previste, che rispondono maggiormente alla complessità degli interventi che l'amministrazione generalmente pone in essere nell'ambito dei cosiddetti programmi complessi.

In particolare, il ricorso all'istituto del dialogo competitivo consentirebbe all'amministrazione di verificare le risposte del mercato relativamente a tutti gli aspetti dell'intervento, al fine di addivenire alla miglior definizione del progetto anche mediante la combinazione dei migliori elementi delle proposte pervenute dai privati.

Sulla base di quanto sopra considerato, il Consiglio ritiene che:

la realizzazione di opere prevista dalle convenzioni urbanistiche rientra nella nozione di appalto pubblico di lavori;

l'affidamento dell'esecuzione delle suddette opere soggiace alla disciplina contenuta negli articoli 32, comma 1, lettera *g)*, 121, comma 1, e 122, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, salvo il caso in cui le amministrazioni procedenti abbiano esperito preventivamente una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del privato sottoscrittore del relativo accordo convenzionale.

Roma, 2 aprile 2008

Il presidente: GIAMPAOLINO

Il consigliere relatore: BOTTO

08A02420

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 25 marzo 2008, n. **21195**.

Legge 18 novembre 1995, n. 496 - Ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - Soglia limite di dichiarabilità per miscele contenenti sostanze DOC/PSF originate da un reazione chimica.

Ai Ministeri
Alle camere di commercio
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alle associazioni di categoria

Sono pervenuti a questa Direzione generale richieste di chiarimento in ordine al comportamento da tenere quando un composto DOC/PSF sia il prodotto di una reazione presente in una miscela insieme ad altri prodotti che non abbiano partecipato alla reazione medesima.

Il quesito prende lo spunto dal decreto 16 agosto 2001, emanato da questo Ministero di concerto con il Ministero degli affari esteri, che escludeva dagli obblighi sottesi dalla normativa in oggetto le miscele di composti contenenti meno del 30% di prodotti di tabella 2B o di tabella 3.

Posto che la scala di «sensibilità» dei composti chimici, ai fini della Convenzione di Parigi, vede in ordine decrescente i prodotti di tabella 1, tabella 2, tabella 2B, tabella 3 ed, infine DOC e PSF, appare conseguente escludere dagli obblighi di legge, e quindi esentare le aziende dal presentare la relativa dichiarazione periodica, le miscele di sostanze all'interno delle quali la concentrazione del prodotto DOC/PSF ottenuto per reazione sia inferiore al 30%.

Il direttore generale: MOLETI

08A02422

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5632
Yen	159,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,070
Corona danese	7,4576
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78850
Fiorino ungherese	256,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	3,4932
Nuovo leu romeno	3,7136
Corona svedese	9,3697
Corona slovacca	32,453
Franco svizzero	1,5814
Corona islandese	116,86
Corona norvegese	8,0650
Kuna croata	7,2731
Rublo russo	36,9180
Nuova lira turca	2,0118
Dollaro australiano	1,7145
Real brasiliano	2,7122
Dollaro canadese	1,5896
Yuan cinese	10,9712
Dollaro di Hong Kong	12,1751
Rupia indonesiana	14350,18
Won sudcoreano	1524,59
Peso messicano	16,4996
Ringgit malese	4,9858
Dollaro neozelandese	1,9759
Peso filippino	64,638
Dollaro di Singapore	2,1567
Baht tailandese	49,288
Rand sudafricano	12,3094

Cambi del giorno 3 aprile 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5526
Yen	159,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,938
Corona danese	7,4586
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78320
Fiorino ungherese	257,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	3,4833
Nuovo leu romeno	3,7103
Corona svedese	9,3420
Corona slovacca	32,403
Franco svizzero	1,5845
Corona islandese	116,66
Corona norvegese	8,0030
Kuna croata	7,2754
Rublo russo	36,8170
Nuova lira turca	1,9933
Dollaro australiano	1,7065
Real brasiliano	2,6798
Dollaro canadese	1,5722
Yuan cinese	10,8927
Dollaro di Hong Kong	12,0975
Rupia indonesiana	14361,55
Won sudcoreano	1521,55
Peso messicano	16,4110
Ringgit malese	4,9644
Dollaro neozelandese	1,9821
Peso filippino	64,355
Dollaro di Singapore	2,1532
Baht tailandese	49,093
Rand sudafricano	12,0870

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A02445-08A02416

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depomicina»

Estratto provvedimento n. 69 del 25 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario DEPOMICINA nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100208014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100208026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo IB, n. 18: sostituzione di un eccipiente con uno comparabile.

Variazione consequenziale tipo IB, n. 25: modifica delle specifiche di una sostanza precedentemente non inserita nella Farmacopea europea per essere in conformità con la stessa.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la sostituzione dell'eccipiente sodio citrato anidro con l'eccipiente sodio citrato diidrato, controllato secondo la relativa monografia di Farmacopea europea corrente.

Si fa presente altresì che rimane invariata la validità del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02389

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologia «Amminosidina 20% Liquido Ceva Vetem».

Estratto provvedimento n. 70 del 25 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario AMMINOSIDINA 20% LIQUIDO CEVA VETEM.

Confezioni:

flacone da 5 kg - A.I.C. n. 102519016;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102519028;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102519030.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15 - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42.a.2 e tipo IB n. 42.a.3 - validità dopo prima apertura e validità dopo ricostituzione mangime.

Si autorizza la validità dopo prima apertura del confezionamento primario e dopo ricostituzione del mangime medicato.

Validità:

prodotto finito in confezionamento integro: invariata;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

nel mangime liquido o nell'acqua da bere: 24 ore.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02390

Variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec Pour-On»

Estratti provvedimenti nn. 71-72 del 25 marzo 2008

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC POUR ON.

Confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100308016;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 100308028;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 100308030.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7c - aggiunta sito di produzione.

Variazione tipo IA n. 8b1 - aggiunta sito responsabile rilascio dei lotti.

Si autorizza:

1) l'aggiunta del seguente sito di produzione (produzione, confezionamento e controllo): Argenta Ltd - 2 Sterling Avenue - Manurewa - Auckland (Nuova Zelanda);

3) l'aggiunta del seguente sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito: Merial - 4 Chemin du Claquet - 31300 Tolosa (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02391

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42674 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Agricola Sabina S.r.l. con sede in Roma, unità di Montopoli di Sabina (Rieti), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42675 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Crima Confezioni di Dogani e C. - Società in accomandita semplice, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2008.

Con decreto n. 42676 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Decotrain S.p.a., con sede in Migliaro (Ferrara), unità di Migliaro (Ferrara), per il periodo dal 5 novembre 2007 al 4 novembre 2008.

Con decreto n. 42677 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Ilva S.p.a., con sede in Milano, unità di Genova, per il periodo dall'8 agosto 2007 al 7 agosto 2008.

Con decreto n. 42678 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Torno Internazionale S.p.a., con sede in Milano, unità di Castellanza (Varese); Garbagnate Milanese (Milano); Milano e Roma per il periodo dall'8 ottobre 2007 al 7 ottobre 2008. Per l'unità di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) dal 17 dicembre 2007 al 7 ottobre 2008.

Con decreto n. 42679 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Az Surgelati S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 23 luglio 2007 al 15 luglio 2009.

Con decreto n. 42680 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ceramica Magica S.p.a., con sede in Scandiano (Reggio-Emilia), unità di Scandiano (Reggio-Emilia), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42681 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Coop Portabagagli Pluriservizi G. Mazzini - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Pescara, unità di L'Aquila e Pescara, per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 42682 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42683 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Frigostamp S.p.a., con sede in Torino, unità di Bruino (Torino), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42684 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Guida Monaci S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 29 ottobre 2007 al 25 ottobre 2008.

Con decreto n. 42685 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SLM S.p.a., con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), unità di Spezzano Albanese (Cosenza), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42686 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tessile Fiorentina S.r.l., con sede in Prato, unità di Prato, per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 2 dicembre 2008.

Con decreto n. 42687 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Unicoop Tirreno S.c.a.r.l., con sede in Piombino (Livorno), unità di Napoli, per il periodo dal 7 novembre 2007 al 6 novembre 2008.

Con decreto n. 42688 del 13 febbraio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della ZF Sachs Italia S.p.a., con sede in Villar perosa (Torino), unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 19 novembre 2007 al 18 novembre 2009.

08A02328

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42691 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Agricola Sabina S.r.l., con sede in Roma unità di Montopoli di Sabina (Rieti), per il periodo dal 1º luglio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42692 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Crima Confezioni di Dogani E C. - Società in accomandita semplice con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre2008.

Con decreto n. 42693 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Decotrain S.p.a., con sede in: Migliaro (Ferrara), unità di: Migliaro (Ferrara), per il periodo dal 5 novembre 2007 aI 4 novembre 2008.

Con decreto n. 42694 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ilva S.p.a., con sede in Milano, unità di Genova, per il periodo dall'8 agosto 2007 al 7 agosto 2008

Con decreto n. 42695 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Torno Internazionale S.p.a., con sede in Milano, unità di Castellanza (Varese); Garbagnate Milanese (Milano); Milano e Roma, per il periodo dall'8 ottobre 2007 al 7 ottobre 2008. Per l'unità di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) dal 17 dicembre 2007 al 7 ottobre 2008.

Con decreto n. 42696 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Az Surgelati S.p.a., con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 23 luglio 2007 al 15 gennaio 2008.

Con decreto n. 42697 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ceramica Magica S.p.a., con sede in Scandiano (Reggio-Emilia), unità di Scandiano (Reggio-Emilia), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42698 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Coop Portabagagli Pluriservizi G. Mazzini S.c.a.r.l., con sede in Pescara (Pescara), unità di L'Aquila e Pescara, per il periodo dal 1º giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 42699 del 13 febbraio 2008 èconcesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Data Service S.p.a, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º agosto 2007 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 42700 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Frigostamp S.p.a., con sede in Torino, unità di Bruino (Torino), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42701 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Guida Monaci S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 25 ottobre 2008.

Con decreto n. 42702 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SLM S.p.a., con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), unità di Spezzano Albanese (Cosenza), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42703 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tessile Fiorentina S.r.l., con sede in Prato, unità di Prato, per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 2 dicembre 2008.

Con decreto n. 42704 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Unicoop Tirreno - Societa cooperativa a responsabilità, con sede in Piombino (Livorno), unità di Napoli, per il periodo dal 7 novembre 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 42705 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della ZF SACHS Italia S.p.a., con sede in Villar Perosa (Torino), unità di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 19 novembre 2007 al 18 maggio 2008.

Con decreto n. 42707 del 13 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Antonio Merloni S.p.a., con sede in Fabriano (Ancona), unità di Fabriano (Ancona) e Nocera Umbra (Perugia), per il periodo dal 16 gennaio 2007 al 15 gennaio 2008.

Con decreto n. 42708 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Radiatori Tubor S.p.a., con sede in Verbania, unità di San Bernardino Verbano (Verbania) e Verbania, per il periodo dal 14 dicembre 2007 al 13 dicembre 2008.

Con decreto n. 42709 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della O.M.S. di Tarabelli Giuseppe & C. S.r.l., con sede in Morrovalle (Macerata), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dall'8 gennaio 2008 al 7 gennaio 2009.

Con decreto n. 42710 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Faem S.c.a.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di San Gennaro Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 42711 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SO.C.A.M. S.c.a.r.l., con sede in Baronissi (Salerno), unità di Baronissi (Salerno), per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 2 dicembre 2008.

Con decreto n. 42712 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diana Service c/o Fidion S.r.l., con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 luglio 2007 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 42713 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Nuova Dublo S.p.a., con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 27 giugno 2007 al 26 dicembre 2007.

Con decreto n. 42714 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Diana Service c/o NGP S.r.l., con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 17 luglio 2007 al 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 42717 del 14 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Ete System S.r.l., con sede in Torino, unità di: Ivrea (Torino), per il periodo dal 23 novembre 2007 al 22 novembre 2008.

Con decreto n. 42718 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Fabbrica Tessuti Elastici Besana S.p.a., con sede in: Besana in Brianza (Milano), unità di Besana in Brianza (Milano), per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 42719 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Giacinto Rivadossi S.p.a., con sede in Agnosine (Brescia), unità di Agnosine (Brescia), per il periodo dal 23 ottobre 2007 al 22 ottobre 2008.

Con decreto n. 42722 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società cooperativa Ariete S.c.a.r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 16 dicembre 2005 al 15 dicembre 2006.

Con decreto n. 42723 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Fratelli Mazzocchia S.r.l., con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 30 maggio 2006 al 29 maggio 2007.

Con decreto n. 42724 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sardinia Gold Mining S.p.a., con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 13 dicembre 2006 al 12 dicembre 2007.

Con decreto n. 42725 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Telektron S.r.l., con sede in Genova, unità di Sant'Olcese (Genova), per il periodo dal 1º dicembre 2007 al 30 novembre 2008.

Con decreto n. 42726 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della 3 T Nord Ovest S.r.l., con sede in: San Mauro Torinese (Torino), unità di:

Tavazzano con Villavesco (Lodi);

San Mauro Torinese (Torino);

Telgate (Bergamo),

per il periodo dal 20 luglio 2007 al 19 luglio 2008.

Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 41473 del 20 luglio 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42727 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della C.M.I. S.r.l., con sede in Itri (Latina), unità di Itri (Latina), per il periodo dal 4 ottobre 2007 al 3 ottobre 2008.

Con decreto n. 42728 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa della CON.SV.AGRI S.c.a.r.l., con sede in Morciano di Romagna (Rimini), unità di Morciano di Romagna (Rimini), per il periodo dal 17 dicembre 2007 al 16 dicembre 2008.

Con decreto n. 42729 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cartiera del Lete S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pratella (Caserta), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42730 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tecnotex S.r.l., con sede in Sparanise (Caserta), unità di Sparanise (Caserta), per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con decreto n. 42731 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Omniafiltra Cartiera del Torano S.p.a., con sede in Napoli, unità di Alife (Caserta), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42732 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bossi S.p.a., con sede in Cameri (Novara), unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 5 dicembre 2007 al 4 agosto 2008.

Con decreto n. 42733 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della H.R. Services S.p.a., con sede in Milano, unità di Carini (Palermo), per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 42734 del 20 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Clean Consult International S.p.a., con sede in Lodi Vecchio (Lodi), unità di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 1º febbraio 2008 al 31 gennaio 2009.

08A02329

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 42868 del 27 febbraio 2008 la società Astem gestioni S.r.l., con sede in Lodi, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 18 luglio 2007.

Con decreto n. 42869 del 27 febbraio 2008 la società Cafc S.p.a., con sede in Udine, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dall'8 agosto 2007.

Con decreto n. 42877 del 3 marzo 2008 la società Idroenergia S.c.r.l., con sede in Chatillon (Aosta), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 6 settembre 2007.

Con decreto n. 42878 del 3 marzo 2008 la società Enia piacenza S.r.l., con sede in Piacenza, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 21 novembre 2007.

Con decreto n. 42879 del 3 marzo 2008 la società Idroelettrica S.c.r.l., con sede in Chatillon (Aosta), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 6 settembre 2007.

Con decreto n. 42880 del 3 marzo 2008 la società Centro Idrico Novoledo S.r.l., con sede in Villaverla (Vicenza), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 21 settembre 2007.

Con decreto n. 42881 del 3 marzo 2008 la società Acque Veronesi S.c.a.r.l., con sede in Verona, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 4 ottobre 2007.

Con decreto n. 42882 del 3 marzo 2008 la società C.V.A. Trading S.r.l., con sede in Chatillon (Aosta), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 6 settembre 2007.

Con decreto n. 42883 del 3 marzo 2008 la società Etra S.p.a., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 17 settembre 2007.

Con decreto n. 42899 del 7 marzo 2008 la società Frullo Energia Ambiente S.r.l., con sede in Bologna, sarà riconosciuto il requisito della stabilità di impiego e la società stessa conseguentemente esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Con decreto n. 42900 del 7 marzo 2008 la società Uniflotte S.r.l., con sede in Bologna, sarà riconosciuto il requisito della stabilità di impiego e la società stessa conseguentemente esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Con decreto n. 42901 del 7 marzo 2008 la società Hera S.p.a., con sede in Bologna, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 1º novembre 2002.

Con decreto n. 42915 del 13 marzo 2008 la società A.S.P. Asti Servizi Integrati - Asti Servizi Pubblici S.p.a., con sede in Asti, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 9 ottobre 2002.

Con decreto n. 42916 del 13 marzo 2008 la società: A.S.M. - Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a., con sede in Sondrio, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 9 luglio 2002.

08A02418

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna specificato, hanno cessato l'attività, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dello stesso marchio ed hanno riconsegnato i punzoni in dotazione, che sono stati distrutti.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni
45-PN	Miotto Giovanni Angelo	Sacile	2

08A02419

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Ipratropio bromuro e salbutamolo genetic"».

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N 2386 del 26 ottobre 2007», relativa al medicinale IPRATROPIO BROMURO E SALBUTAMOLO GENETIC, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 21 novembre 2007, a pag. 127:

Al paragrafo «Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC»:

in luogo di: «Ipratropio Bromuro e Salbutamolo Genetic»,

leggasi: «Salbutamolo e Ipratropio Bromuro Genetic».

Al paragrafo «Eccipienti»:

per la confezione: «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare o per uso orale» flacone da 15 ml:

in luogo di: «Etil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Metil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Acido ascorbico 75 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 15 ml»,

leggasi: «Etil-p- idrossibenzoato 4,5 mg; Metil-p-idrossibenzoato 4,5 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 15 ml»;

per la confezione: «1,875 mg/0,5 ml + 0,375 mg/0,5 ml soluzione da nebulizzare per uso orale» 30 contenitori monodose da 0,5 ml:

in luogo di: «Acido ascorbico 2,5 mg; Acqua p.p.i. quanto basta a 0,5 ml»,

leggasi: «Acqua p.p.i. quanto basta a 0,5 ml».

08A02463

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 814 dell'11 marzo 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Mucosolvan. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2007).

Il titoletto dell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, riportato alla pag. 46 del sopraindicato supplemento ordinario è sostituito dal seguente: «Estratto determinazione AIC/N n. 663 del 14 marzo 2008.

08A02448

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-089) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.